



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

**Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le
attività di esercizio pubblico e svago nei centri urbani**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 29.06.2018

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 DEFINIZIONI

TITOLO II - TUTELA DELLA SALUTE DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

ART. 3 INDICAZIONI OPERATIVE A TUTELA DEI CITTADINI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

ART. 4 DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINA E CONTRASTO ALL'ABUSO DI ALCOOL

ART. 5 INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI ACUSTICA

ART. 6 ULTERIORI MISURE DI TUTELA DEGLI ABITATI

ART. 7 MODALITÀ DI COLLABORAZIONE DEI GESTORI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO PER LA TUTELA DELLA QUIETE, DEL DECORO URBANO E DELLA SICUREZZA URBANA

TITOLO III – ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 8 ORARI

ART. 9 USO E OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE O A ESSI ASSIMILATI

TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 COMPETENZE PER L'ACCERTAMENTO E PER LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

ART. 11 SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 12 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione e dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico e delle Leggi ed in armonia con le norme statutarie e regolamentari del Comune di Lastra a Signa, è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di svago nei centri urbani, mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti diretti e indiretti sull'ambiente urbano derivanti dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le disposizioni introdotte con il presente regolamento sono connesse a finalità di tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza e dell'ordine pubblico e, pertanto, sono pienamente coerenti con la legislazione in materia di liberalizzazione delle attività economiche, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute ed alla sicurezza dei passanti, della cittadinanza residente, nonché alla migliore operatività ed efficacia dell'attività di polizia.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono :
 - *esercizi pubblici* : locali in cui l'accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un'attività imprenditoriale di tipologia commerciale, artigianale o di somministrazione, nonché di intrattenimento, svago e spettacolo, assoggettata a disciplina e controllo amministrativo;
 - *esercizi artigianali alimentari* : attività dirette alla produzione e vendita per asporto o consumo sul posto di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, etc.);
 - *esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio* : attività svolte professionalmente dirette all'acquisto ed alla rivendita per asporto o per il consumo sul posto, su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, direttamente al consumatore finale;
 - *circoli privati* : libere associazioni di persone che si riuniscono per perseguire fini e interessi comuni (culturali, ricreativi, sportivi ecc.) in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone (soci), al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;
 - *esercizi di somministrazione di alimenti e bevande* : le attività di vendita con il servizio assistito per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
 - *attrattori/drink spot* : strutture o elementi (dehors mobili, punti d'appoggio, posacenere, etc.) collocati all'esterno dell'attività in luoghi direttamente accessibili al pubblico atti a fungere da richiamo per la clientela stazionante all'esterno degli esercizi pubblici;
 - *ambiente urbano* : l'equilibrio fra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, lavoro e tempo libero;
 - *impatti diretti* : non corretta gestione dei rifiuti, esercizio delle attività accessorie dei pubblici esercizi, vendita per asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro;
 - *impatti indiretti* : impatto antropico, aspetti direttamente dipendenti dalla cattiva gestione dell'attività, quali ad esempio la musica ad alto volume e la prassi di tenere le porte aperte per creare l'effetto locale di pubblico spettacolo con conseguente utilizzo del suolo pubblico quale propaggine dell'esercizio;
 - *quiete pubblica* : mantenimento del clima acustico entro i limiti della normale tollerabilità, anche in relazione alla classificazione acustica delle varie aree;

- *sicurezza urbana*: condizioni di vivibilità nei centri urbani, per assicurare la convivenza civile e la coesione sociale (D.M. Interno 5 agosto 2008)^{iv};
- *incolumità pubblica* : l'integrità fisica della popolazione;
- *spazi e aree pubbliche o ad uso pubblico*: luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale o collettivo;
- *attività accessoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*:
 - a. installazione e uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini;
 - b. installazione di giochi previsti dalla normativa vigente;
 - c. organizzazione occasionale di piccoli trattenimenti musicali, spettacoli, attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, concerti, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, conferenze e altre simili manifestazioni, con l'esclusione di trattenimenti danzanti, e comunque senza pagamento di un biglietto di ingresso e senza aumento del prezzo della consumazione;
- *vendita di alimenti e bevande per asporto*: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo all'esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente.

TITOLO II - TUTELA DELLA SALUTE DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

ART. 3

INDICAZIONI OPERATIVE A TUTELA DEI CITTADINI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi commerciali e artigianali di beni alimentari che consentono il consumo degli alimenti sul posto, al fine di favorire la collaborazione con l'Amministrazione Comunale nel perseguimento delle finalità pubblicistiche relative alla tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali, adottano misure idonee a contenere eventuali fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete pubblica e privata. In particolare essi hanno l'obbligo di :
 - a) assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (in particolare, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti) sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui agli esercizi e alle eventuali aree in concessione. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione e degli esercizi artigianali alimentari anche da asporto sono tenuti, a tal fine, a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi i portacenere).
 - b) adottare ogni utile accorgimento, al fine di prevenire, evitare, contenere o fare cessare, in particolare nelle ore serali o notturne, ogni comportamento che, negli spazi o luoghi interni ed esterni ai locali (aree in concessione) genera disturbo alla quiete pubblica, come ad esempio la sensibilizzazione degli avventori affinché all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio per la quiete pubblica e privata, nonché per l'igiene e il decoro degli spazi pubblici;
 - c) esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;
 - d) non collocare contenitori portabicchieri e/o bevande su mensole, davanzali e simili, esterni ai locali medesimi (se non a seguito di espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui all'art. 12 del presente Regolamento) nè erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio;

- e) sgomberare, entro l'orario di chiusura del pubblico esercizio, l'area oggetto di occupazione con dehors, tavoli, sedie, ombrelloni o, comunque, renderli inutilizzabili per eventuali passanti;
 - f) avvisare le forze dell'ordine, qualora i comportamenti degli avventori si rivelassero incontrollabili o fonte di degrado urbano, della quiete pubblica e/o lesivi della sicurezza o dei diritti soggettivi delle persone (come ad esempio in caso di affollamenti e rumori eccessivi, diffusione di canti, chiacchiericci chiassosi, schiamazzi notturni) ovvero costituissero ostacolo al passaggio pedonale, veicolare o all'accesso alle abitazioni;
2. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico, o altro luogo di ritrovo, fermo restando gli obblighi imposti dalla normativa vigente e dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) sulle emissioni rumorose nonché il rispetto delle disposizioni dell'autorità in relazione a singoli eventi, hanno l'obbligo di controllare il volume delle emissioni sonore musicali e di impedire schiamazzi da parte degli avventori specie nelle ore notturne.
 3. Salvo quanto previsto dal codice della strada ai soggetti di cui al comma 1 è vietato intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità di deambulazione. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi o spettacoli, possono imporre prescrizioni a tutela delle persone con ridotta capacità di deambulazione.
 4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.
 5. In caso di seconda violazione accertata nello stesso anno, oltre all'applicazione delle sanzioni previste nel comma 4, si procederà alla revoca della concessione di suolo pubblico.

ART. 4

DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINA E CONTRASTO ALL'ABUSO DI ALCOOL

1. Al fine di contrastare il degrado ed i pericoli derivanti dall'abbandono di contenitori di bevande in spazi pubblici, è vietata, ai titolari di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) ed ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, a far tempo dalle ore 23.00 fino alle ore 06.00, la vendita per asporto di bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro o latta.
2. Ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all'interno dei propri locali e negli spazi esterni di propria pertinenza (c.d. Dehors).
3. I titolari o gestori dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza (Dehors), apposito regolamento di consumo.
4. In occasione di manifestazioni autorizzate e di particolari eventi, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, potranno essere concesse deroghe alla limitazione nella vendita e somministrazione di bevande alcoliche di cui ai punti precedenti, anche su richiesta dell'esercente interessato.
5. E' fatta salva la consegna a domicilio.
6. E' vietata la pubblicizzazione di offerte speciali relative alla somministrazione di alcoolici.
7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e, in caso di seconda violazione nel corso dello stesso anno, della sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

ART. 5
INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI ACUSTICA

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto dei limiti di emissioni sonore fissate nel Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2004 , attraverso il quale il Comune ha suddiviso il proprio territorio in zone acusticamente omogenee a alle quali corrispondono precisi limiti da rispettare.
2. E' assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, delle attività commerciali di vendita e delle attività artigianali di vendita di beni alimentari, all'infuori dei casi di attività temporanee ove è stata concessa, previa presentazione di istanza nelle forme e nei modi stabiliti , specifica deroga da rilasciare nel rispetto delle disposizioni stabilite per la disciplina delle attività rumorose temporanee.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è soggetta all'interdizione temporanea delle forme di diffusione sonora fino a 30 giorni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di seconda violazione nello stesso anno si applica, altresì, la sospensione dell'attività non superiore a tre giorni.

ART. 6
ULTERIORI MISURE DI TUTELA DEGLI ABITATI

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., con riferimento alle attività di cui al presente regolamento e in coerenza con il disposto di cui all'art. 3 comma 1 lett.d) del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011 n.148 ed all'art. 1, comma 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con Legge 24 marzo 2012 n. 27, D.L 14/2017 convertito con legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, per finalità di salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano nonché dei beni culturali, in zone identificate e delimitate del territorio, anche in relazione a particolari categorie merceologiche, può, con propria ordinanza, prescrivere specifiche condizioni o modalità di esercizio ovvero interdire totalmente - o sottoporre a specifiche condizioni/limitazioni - la vendita e/o la somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche.
2. La violazione delle Ordinanze di cui al comma 1, è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

ART. 7
MODALITÀ DI COLLABORAZIONE DEI GESTORI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI,
ARTIGIANALI E DI SERVIZIO PER LA TUTELA DELLA QUIETE, DEL DECORO URBANO E
DELLA SICUREZZA URBANA

1. Il Comune, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire tramite la prevenzione dei fenomeni d'illegalità, inciviltà e degrado, un'ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, quali luoghi di ritrovo e aggregazione anche giovanile, per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di un'ottimale collaborazione con il

Comune, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete. In particolare hanno l'obbligo di:

- a. sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti delle persone;
 - b. svolgere adeguata azione informativa all'interno e all'ingresso del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e per chi viola le norme poste a tutela dell'igiene.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di reiterazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, la sanzione amministrativa pecuniaria è maggiorata. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO III – ORARI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

ART. 8 ORARI

1. Per le finalità del Regolamento e per armonizzare lo svolgimento delle attività con le esigenze della comunità locale il Sindaco, con propria ordinanza, può determinare gli orari di apertura dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività con impatto sulla quiete pubblica, prevedendo anche fasce orarie differenziate.
2. Per esigenze d'interesse pubblico e/o di sicurezza pubblica, anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, il Sindaco può, con propria ordinanza, ridurre gli orari delle singole attività di cui al primo comma del presente articolo, prevedere fasce di orari differenziati e/o richiedere l'assunzione degli impegni di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 il Comune, ferme restando le valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con i titolari delle attività di cui al comma 1 che prevedono l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:
 - a. adottare misure idonee a evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale, intese come spazio pubblico interessato dall'attività, con riferimento a comportamenti degli avventori che possano determinare disturbo alle persone e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica e alla tranquillità delle persone o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;
 - b. non pubblicizzare offerte speciali sull'alcol e al contempo svolgere attività d'informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;
 - c. assicurare la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;
 - d. fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori e il nominativo del soggetto che detiene la documentazione concernente i rapporti di lavoro;

e. provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti e assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

4. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni speciali, è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 07.00 e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, dovranno tener conto di quanto sopra, salvo deroghe per manifestazioni di particolare rilievo cittadino.
5. Le violazioni alle ordinanze di cui ai commi 1) e 2), se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
6. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. La reiterazione della violazione comporta, inoltre, l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a cinque giorni.

ART. 9

USO E OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE O A ESSI ASSIMILATI

1. Al presente Titolo si applicano le definizioni di cui al Regolamento per la tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 231 del 20 dicembre 2007 e s.m.i
2. Ogni occupazione dello spazio e dell'area pubblica, ovvero delle aree a essi assimilate, di seguito "suolo pubblico", deve essere oggetto di concessione da parte del Comune, ai sensi del Regolamento di cui al comma precedente.
3. Il rilascio o il rinnovo delle concessioni di occupazione temporanea di suolo pubblico, per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors)" può essere subordinato a ragioni di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione, della sosta, della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'ambiente, della quiete dei luoghi ai fini della vivibilità urbana ovvero potrà essere condizionata a specifiche norme di limitazione d'uso.
4. Il concessionario è tenuto ad adottare tutte le necessarie cautele, sia di giorno che di notte, in modo da non arrecare intralcio, pericolo o disturbo; in particolare, nella fascia oraria compresa fra le ore 23.00 fino alle ore 6.00 del giorno successivo, l'attività svolta dagli avventori nei dehors è inibita; a tal fine il materiale di arredo di questi, se direttamente accessibili al pubblico, nelle ore notturne dovrà essere riposto per esigenze d'interesse e sicurezza pubblica, igiene dell'ambiente e della quiete dei luoghi ai fini della tutela della vivibilità urbana, anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio.
5. Il concessionario è tenuto a mantenere il decoro e la pulizia dell'area in concessione. Nel caso in cui si tratti di occupazioni finalizzate alla somministrazione di alimenti e bevande, ovvero anche solo per la vendita di alimenti e bevande per asporto, il concessionario è tenuto a collocare un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata e a provvedere al corretto conferimento dei rifiuti raccolti.
6. Sul suolo pubblico è proibita ogni attività che ne deteriori la funzionalità o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività.
7. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel codice della strada e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché negli specifici regolamenti in materia di occupazione del suolo pubblico.
8. Salvo quanto previsto al comma precedente, le violazioni di cui al presente articolo sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10.

COMPETENZE PER L'ACCERTAMENTO E PER LA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al presente Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale.

ART. 11

SANZIONI AMMINISTRATIVE

2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge della Regione Toscana, 28 dicembre 2000, n. 81 e dalle delibere della Giunta Comunale adottate ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per l'accertamento delle violazioni del Regolamento gli organi di cui al comma 1 possono, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.
4. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o delle relative ordinanze attuative, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle disposizioni del Regolamento è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

ART. 12

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, verrà stabilito, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., e nel rispetto dei limiti edittali minimi e massimi della sanzione, l'importo del pagamento in misura ridotta in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.

ART. 13

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 14
DISPOSIZIONI FINALI

1. Sono abrogate le disposizioni comunali contrarie o incompatibili con il presente regolamento.
2. Eventuali modifiche disposte con atti normativi di natura sovraordinata nelle materie oggetto del presente Regolamento, si intendono recepite in modo automatico.